



COMUNE DI MASSANZAGO

(Provincia di Padova)

CAPITOLATO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG Z7F3530412

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Massanzago (PD), del servizio di brokeraggio assicurativo, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "broker"), ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. e del regolamento ISVAP del 16.10.2006 n. 5 e s.m.i.

ART. 2 DURATA

Il servizio avrà durata **biennale** a decorrere dal 15.02.2022 e fino al 14.02.2024.

Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente, con preavviso da inoltrarsi mediante pec o raccomandata a.r. 60 gg. prima della scadenza.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'ente, fatta salva la possibilità di proroga tecnica, a semplice richiesta, per un periodo fino a 30 giorni, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Massanzago (PD) supporto completo in materia assicurativa, specificando che relazioni, proposte, report e pareri, dovranno essere formulati per iscritto, (anche a mezzo e-mail o pec).

In particolare il Broker dovrà fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Ente, consistente in:
 - individuazione dei settori di rischio ai quali l'ente è esposto in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone, anche in conseguenza di obblighi di legge;
 - valutazione del livello di rischio cui l'ente è soggetto;
- b) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- c) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- d) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine, anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del Comune;
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune;

- f) Assistenza continuativa al Comune in ordine alle varie problematiche assicurative che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- g) Assistenza nell'esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dal Comune e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico del Comune, indicati nelle Polizze.
- h) Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- i) gestione dei sinistri attivi ovvero quando il Comune si trova nella veste di danneggiato;
- j) gestione dei sinistri passivi: trattazione per conto e nell'interesse del Comune di Massanzago delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché a quelli verificatisi in epoca precedente o pendenti alla data di conferimento dell'incarico. Assistenza nel contraddittorio con i periti delle Compagnie, per la definizione del risarcimento del sinistro. Costante monitoraggio su tutti i sinistri per evitare eventuali prescrizioni o decadenze. Proposte di interventi per diminuire la sinistrosità;
- k) Fornitura agli Uffici preposti del Comune di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- l) Predisposizione dei capitolati tecnici, assistenza nella predisposizione dei documenti di e assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero con predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;
- m) Rilascio di pareri, entro **5 giorni** lavorativi dalla richiesta dell'ente, in merito a coperture assicurative e garanzie fidejussorie e assicurative, da richiedere a terzi a garanzia delle responsabilità da questi derivanti, per l'affidamento di forniture di beni, servizi o lavori, e di concessioni;
- n) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- o) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi;
- p) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- q) Assistenza nella individuazione e nomina di un perito di parte con oneri a carico della compagnia assicuratrice.
- r) Formazione.

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il broker, comunicherà formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta.

ART. 4 - SITUAZIONE ASSICURATIVA.

Le polizze assicurative, stipulate dall'Amministrazione Comunale, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono elencate nell'**allegato 1** per un ammontare complessivo annuo di premi assicurativi lordi pari ad euro **37.316,76**.

ART. 5- GESTIONE DELLE POLIZZE E PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per l'ente in quanto la prestazione del broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, direttamente dalle sole compagnie assicuratrici, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei contratti assicurativi, entro il limite del 3% per le polizze RC auto libro matricola e del 6% per le altre polizze.

L'ente verserà direttamente alle compagnie assicuratrici i premi inerenti i contratti che verranno stipulati, per il tramite della società di Brokeraggio Assicurativo, mentre le franchigie relative ai sinistri liquidati dalle compagnie saranno versate dal Comune direttamente alle compagnie stesse.

L'ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le modalità di calcolo dovranno sempre essere espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

L'importo stimato per l'appalto è stimato in € 3.800,00, Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti pagati nel 2021, la percentuale a base d'asta del **3%** per la polizza Rc auto e del **6%** per gli altri tipi di polizza.

ART. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. la mancata attuazione anche parziale da parte della società di brokeraggio, del servizio autorizzato dall'ente.

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. anche nel caso di mancato rispetto, nel corso di esecuzione dell'incarico, di quanto stabilito in materia di commissione, nonché nel caso in cui la proposta di copertura assicurativa sia ritenuta insoddisfacente o ancora il servizio non risponda alle necessità organizzative dell'ente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione in forma di lettera raccomandata o mediante pec..

L'applicazione della risoluzione del contratto per inadempimento non pregiudica la messa in atto delle azioni di risarcimento per i danni subiti dall'ente.

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/=)

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Massanzago.

Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

ART. 8 - PENALITÀ

La formale contestazione di inadempimenti contrattuali alla società di brokeraggio potrà comportare l'applicazione di penali, come di seguito specificato, salvo comprovate cause di forza maggiore che il broker dovrà specificare per iscritto.

Causa	Penale applicata
Mancata assistenza nella definizione dei capitolati d'appalto dei contratti nei termini richiesti formalmente dall'Ente.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00.
Reiterati ritardi nella predisposizione della reportistica semestrale sulla situazione dei sinistri o ritardo nella predisposizione del report di oltre 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00.
Ritardi nella resa delle prestazione di cui all'art. 3.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00.

Mancata apertura di un sinistro a seguito denuncia da parte dell'ente.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00.
--	---

Alla terza contestazione per irregolarità del servizio, con applicazione di penale nel corso dello stesso anno solare, il Comune di Massanzago potrà procedere alla risoluzione del contratto con decorrenza immediata e senza alcuna pretesa da parte del broker.

ART. 9 - PRIVACY

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs n. 196/2003, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il presente contratto prevede da parte della ditta aggiudicataria il trattamento di dati personali per conto del Comune di Massanzago, pertanto, la stessa è designata ed istruita, con la stipula del presente contratto ed in relazione all'espletamento dei servizi, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. i. A tal fine si impegna a comunicare all'ente il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto, fatto salvo l'obbligo di comunicare anche le successive variazioni.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del presente affidamento.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Massanzago si impegna a :

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è tenuto a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale di provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 13- RISCHI DI INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del D.Lgs 09/04/2008, n. 81, non si procede alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a zero.

ART. 14 - DISPOSIZIONI VARIE

E' vietata la cessione del servizio ad altra società, a pena la nullità del contratto.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto, è competente il foro di Padova.

Il progetto di copertura assicurativa rimarrà di proprietà dell'ente, che potrà a suo insindacabile giudizio scegliere se darvi esecuzione o meno, senza che dal broker possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 15 -CONTRATTO

Il contratto tra il Comune di Massanzago ed il broker aggiudicatario della gara verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio ed alle caratteristiche professionali offerte dal Broker è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto.